Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.ssa Elisabetta Consulenti del Lavoro

Carcare, 26.05.2015

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: NASpI – Circolare Inps 94/2015

Il 1° maggio 2015 è entrata in vigore la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, un'indennità mensile di disoccupazione con funzione di tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la loro occupazione.

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI introdotte dalla c.d. Legge Fornero e fa riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

L'Inps, con la Circolare 94/2015 del 12.05.2015, fornisce istruzioni e chiarimenti sulla materia.

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti, compresi:

- Apprendisti
- Soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato,
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

NON si applica:

ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni,

agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

NB: i co.co.co. – anche a progetto – che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono destinatari di specifica e distinta tutela (DIS-COLL).

REQUISITI

Lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000;

lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Quindi sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

La NASpI è riconosciuta per dimissioni che avvengano:

- 1. Per giusta causa (Circolare 163/2003)
- Motivata dal mancato pagamento della retribuzione,
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative,
- dal c.d. mobbing,
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell'azienda,
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate
 ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 c.c.,
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
- 2. Durante il periodo tutelato di maternità.

NB: in merito alla risoluzione consensuale: non è ostativa al riconoscimento della prestazione se intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione in Dtl.

b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti; in questi casi permangono le regole vigenti.

Per contribuzione utile si intende quella dovuta ma non versata.

Si considerano utili:

i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato,

- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro,
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista possibilità di totalizzazione,
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non sono considerati utili i seguenti periodi :

- malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro,
- cigo e cigs con sospensione a zero ore,
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

NB: non è richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere da minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.

Se si verifica uno dei seguenti eventi, o sia in corso nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione:

- malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro,
- cigs o cigo con sospensione a zero ore,
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Il periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate viene ampliato per un periodo pari alla durata degli eventi medesimi.

NB: i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi in cui ricercare il requisito dei trenta mesi.

CALCOLO E MISURA

Nuova base di calcolo.

Retribuzione imponibile ai fini		
previdenziali degli ultimi 4 anni,		Totale delle settimane di
comprensiva degli elementi	/	contribuzione indipendentemente
continuativi e delle mensilità		dalla verifica del minimale *4,33
aggiuntive		
aggiuntive		

In caso di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo ottenuto per il divisore 30.

Sono considerate tutte le settimane indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.

Retribuzione 2015	Importo indennità
≤ 1.195 € mensili, rivalutato annualmente sulla base	75% della retribuzione.
della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le	
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa	
nell'anno precedente.	
> 1.195 € mensili, rivalutato annualmente sulla base	75% retribuzione + 25% del differenziale tra
della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le	retribuzione netta e 1.195 €.
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa	
nell'anno precedente.	
·	

L'indennità mensile non può superare 1.300€ rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione, cioè dal 90° giorno di prestazione.

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.

MISURA PER SOCI LAVORATORI E PERSONALE ARTISTICO

Pur permanendo il meccanismo di allineamenti progressivo dell'aliquota contributiva contro la contribuzione versata per questi soggetti, previsto dall'art. 2, c. 27 della L. 92/2012, la misura della NASpI da corrispondersi a questi lavoratori, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1 maggio 2015 è allineata alla generalità dei lavoratori.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

Corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in un'unica soluzione in forma anticipata.

Modalità operative:

- 1. ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti,
- 2. ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo,
- 3. i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

<u>Criteri di quantificazione dei periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione precedente</u>

1) Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente – si adotterà il seguente procedimento di calcolo:

Fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI	Viene escluso dal computo dei contributi utili per	
	una NASpl un numero di settimane di contribuzione	
	pari alla durata teorica della prestazione e	
	comunque non inferiore a 52 settimane, che	
	rappresentano il requisito minimo di accesso a	
	prestazione DSO o ASpl.	

Fruizione parziale delle prestazione DSO e ASpl	Il numero di settimane da escludere viene ridotto
	proporzionalmente in ragione del rapporto
	esistente tra la durata della prestazione
	effettivamente fruita e la durata teorica che
	quest'ultima avrebbe dovuto avere.
In entrambe i casi, per le prestazioni DSO e ASpl con	Verranno esclusi dal computo dei contributi utili per
durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le	una NASpI, al massimo le settimane presenti in
settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12	questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse
mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52.	prestazioni di DSO e ASpl.
Per le prestazioni DSO e ASpI con durata teorica superiore a 12 mesi, (ASpI 2014 e 2015 per lavoratori ultracinquantacinquenni)	Verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere.

- 2) Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpI 2012.
- 3) Le indennità di disoccupazione mini-ASpI, operando già in base ad un criterio di commisurazione preesistente, danno luogo ad esclusione di un numero di settimane di contribuzione doppia rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini-ASpI effettivamente erogate.
- 4) Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.
- 5) In agricoltura, in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere inconsiderazione per il calcolo dell'indennità NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennità di disoccupazione agricola.

Ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, la indennità NASpI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata ad un massimo di 78 settimane.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine decadenziale di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tramite le seguenti modalità:

- web: direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'istituto,
- enti di patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
- contact center integrato Inps-Inail.

Il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, con i seguenti orientamenti:

- a) nel caso di evento maternità indennizzabile insorto entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto eventi, per la parte residua.
- b) Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
- c) Data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.
- d) Data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.
- e) Data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria.
- f) Data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.
- g) Trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La NASpI spetta decorrere:

Presentazione della domanda	Decorrenza della prestazione

Se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno	Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
Nel caso in cui la stessa sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno	Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda
Se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno	Dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o mancato preavviso
Se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno	Dall'ottavo giorno successivo alla decorrenza dei trenta giorni successivi alla data di cessazione del rapporto a seguito di licenziamento per giusta causa
Nel caso in cui la stessa sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno ed entro i termini previsti per legge	Dal giorno successivo alla data di presentazione

L'eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro – poiché non si è ancora verificato concretamente l'inizio dell'erogazione della prestazione – non da' luogo all'applicabilità del regime della sospensione della prestazione.

Effetti della NASpI in caso di malattia

La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, e comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento di ripresa della capacità lavorativa.

Effetti della NASpI in caso di maternità

L'evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Quando la lavoratrice si trovi all'inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.

CONDIZIONALITA'

L'erogazione della NASpI è condizionata

alla permanenza dello stato di disoccupazione

• alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

I Centri per l'impiego – competenti all'accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro – comunicano all'Inps le cause di decadenza della prestazione dalla prestazione NASpI connesse alle attività di competenza del centri medesimi.

I lavoratori potranno rilasciare direttamente all'Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non l'abbiano già rilasciata tramite pec o personalmente al CpI.

DECADENZA DELLA PRESTAZIONE

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni previste,
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste,
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpl
- violazione delle regole di condizionalità.

L'interruzione si realizza nel momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità eventualmente percepita oltre la data del verificarsi dell'evento.

NASpl e nuovo lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo

Nuovo rapporto di lavoro subordinato con contratto	Si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il
di lavoro subordinato del soggetto percettore di	caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia
NASpI dalla quale derivi un reddito annuale	superiore a sei mesi.
superiore al reddito minimo escluso da imposizione	In questo caso l'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità era stato sospesa.
Nuova occupazione con contratto di lavoro	Si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti

subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione condizioni:

- il percettore comunica all'Inps il reddito annuo previsto, entro un mese dall'inizio dell'attività,
- il datore di lavoro o l'utilizzatore devono essere diversi dal datore/utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha originato la NASpI e non devono presentare rapporti di collegamento, controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Il beneficiario deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività e dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo presunto.

L'indennità è ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

EVENTI DI DISOCCUPAZIONE INTERVENUTI PRIMA DEL 1º MAGGIO 2015

Per gli eventi intervenuti fino al 30.04.2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza della prestazione, le disposizioni in materia di ASpl.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto vengono neutralizzate, se una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.

Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici.